



TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nella  
persona dei Magistrati

dott. Alberto Barbazza

Presidente

dott.ssa Alessandra Pesci

Giudice

dott.ssa Carlotta Brusegan

Giudice rel. ed est.

nel proc. n. [REDACTED] V.G. promosso con ricorso da

P [REDACTED] con l'avv. [REDACTED]

nei confronti di

C [REDACTED], con l'avv. [REDACTED]

a scioglimento della riserva che precede;

ha emesso il seguente

DECRETO

P [REDACTED] - dopo aver premesso che con sentenza n. [REDACTED] del Tribunale di [REDACTED] (dep. 26/01/2010) è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da questi contratto con C [REDACTED], con previsione dell'obbligo in capo all'odierno ricorrente di corrispondere ogni mese in favore della resistente, a titolo di contributo nel mantenimento del figlio S [REDACTED] l'importo di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie - ha chiesto la revoca dell'obbligo di contribuire al mantenimento in favore del figlio ed, in subordine, la riduzione dell'assegno posto a suo carico.

Il ricorrente ha allegato che S [REDACTED] dopo essersi diplomato nel 2018, avrebbe raggiunto l'indipendenza economica svolgendo varie attività lavorative (da settembre 2018 presso [REDACTED] e dal giugno 2019 presso [REDACTED]).

Si è costituita C [REDACTED], la quale ha contestato *in toto* la pretesa avversaria, evidenziando come non sussistano i presupposti per accogliere la domanda del ricorrente.

La resistente ha rappresentato che S [REDACTED] avrebbe svolto dei lavori precari al solo fine di mettere da parte dei soldi per sostenere le spese universitarie; attività in ogni caso inidonee a rendere il figlio economicamente indipendente.



\*\*\*

Tanto premesso, va osservato che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non cessa, *ipso facto* con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura finché il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento risulta necessariamente ancorato all'età, alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., *ex multis*, Cass. civ., n. 12952 del 22/06/2016).

Nella fattispecie, è pur vero che dalla documentazione prodotta agli atti risulta che S. (n. ) ha svolto (pur saltuarie) attività lavorative (docc. da 3 a 6 di parte resistente).

Nondimeno, considerati la tipologia di studi, i lavori svolti ed i redditi dallo stesso percepiti, non risulta provato che egli abbia raggiunto l'indipendenza economica né che abbia acquisito alcuna capacità professionale.

A ciò si aggiunga che le istanze istruttorie formulate dal ricorrente risultano superate dalla produzione documentale della resistente, la quale ha dimesso copia del modello 730/2019 e delle buste paga di S.

Risultano altresì superflui ai fini della presente decisione gli aspetti sui quali le parti hanno chiesto di poter dedurre e/o produrre documentazione ulteriore.

Considerate le ragioni suesposte e l'età di S. (appena ventenne), non meritano accoglimento le richieste avanzate dal ricorrente, dovendosi escludere che allo stato il figlio S. abbia raggiunto l'autosufficienza economica.

Tanto considerato, si ritiene superfluo l'esame della documentazione depositata telematicamente dalla resistente (in data 7/01/2020) successivamente all'udienza del 10/12/2019.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.

p.q.m.

1) rigetta le domande del ricorrente;



2) condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore di C [REDACTED] delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 14/01/2020.

Il Presidente

Dott. Alberto Barbazza

Il Giudice rel. ed est.

Dott.ssa Carlotta Brusegan

